

Sentenza del Consiglio di stato su ricorso del ministero

# Supplente e a tempo

## La maternità non conserva il posto

DI GIUSEPPE MANTICA

La supplente in congedo per maternità non conserva il posto in caso di prolungamento dell'assenza del titolare. La fattispecie, abbastanza complessa sebbene non insolita, è stata trattata dal Consiglio di stato su ricorso del ministero dell'istruzione per la riforma di una precedente sentenza del Tar di Lecce. I giudici amministrativi di appello hanno recentemente deciso (sentenza della sesta sezione giurisdizionale n. 5798/2004 del 14 maggio 2004, depositata il 4 settembre scorso) che l'insegnante supplente, lasciando il servizio per il periodo di astensione obbligatoria pre parto, non ha diritto al rientro, secondo i benefici della legge sulla tutela delle lavoratrici madri, qualora il titolare prolunghi la sua assenza oltre il termine di prima indicazione e nel frattempo altro supplente sia stato chiamato a coprire il posto vacante.

■ IL FATTO

Un insegnante di ruolo di una scuola elementare pugliese chiedeva un periodo di aspettativa per motivi di salute sino alla data del 21 dicembre. Così che dal 9 novembre una prima docente veniva nominata quale supplente temporanea fino alla data prima indicata. Tuttavia, la professoressa, il giorno successivo, andava in congedo obbligatorio per maternità. L'incarico era quindi assegnato ad altra supplente che prendeva regolare servizio; anzi, proseguiva nella supplenza fino al termine dell'anno scolastico, avendo successivamente il docente di ruolo prolungato senza soluzione di continuità il periodo di aspettativa. Concluso, nel frattempo, il tempo di astensione per maternità, e precisamente il 21 aprile dello stesso anno scolastico, la prima supplente chiedeva al direttore didattico di essere riassunta come rientro in servizio ai sensi della legislazione che tutela le lavoratrici madri. Il capo di istituto denegava la richiesta, facendo tra l'altro presente che la seconda supplente era già stata regolarmente nominata sino alla fine dell'anno. Ne seguiva ricorso al Tar pugliese, che con sentenza n. 156/1997 accoglieva le pretese della prima supplente.

■ IL DIRITTO

In buona sostanza, come rilevavano i giudici di Palazzo Spada, la complessa vicenda riguarda la qualificazione della supplenza (inizialmente conferita alla prima docente e interrotta per assenza per maternità), la sua riferibilità al periodo temporale relativo al congedo del titolare e la qualificazione giuridica del rapporto stesso di supplenza. La nozione di supplenza, si legge in sentenza, è intrinsecamente connessa alla momentanea instau-

## La precarietà del rapporto non dà diritto al reintegro sulla cattedra

razione di un rapporto di lavoro finalizzato esclusivamente a sopprimere a esigenze temporanee strettamente correlate all'indisponibilità dell'effettivo titolare; con la logica conseguenza che la precarietà del rapporto medesimo non conferisce (nell'ipotesi in cui anche il supplente venga impedito nell'esercizio della sua attività suppletiva) un diritto immediato alla reintegrazione nel rapporto una volta che sia cessata la causa impeditiva.

■ LA DECISIONE

Nel caso hanno rilievo sia la legge n. 1204 del 30/12/1971 sia la circolare ministeriale n. 136 del 14/5/1973. La prima prevede

l'astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, la seconda ha natura applicativa e fra l'altro precisa che ove l'insegnante titolare, già in congedo, chieda e ottenga, alla scadenza, la proroga del congedo medesimo, e che l'insegnante di supplenza per il primo periodo ricorra nel congedo obbligatorio per gestazione, il medesimo insegnante non di ruolo non può ottenere la proroga della supplenza, terminando essa con la scadenza del primo periodo di congedo del titolare. In altri termini, il collegio ha ritenuto che un'esatta interpretazione della normativa impone la correlazione fra esercizio della supplenza e la causa suppletiva che ha dato origine al rapporto, nel senso che, per sua natura, il rapporto di supplenza è connesso al congedo del titolare e nell'ambito di tale arco temporale se la supplenza a sua volta viene sospesa per cause impeditive (quali nella specie il congedo obbligatorio pre gestazione) viene consumato il rapporto medesimo di supplenza, che, correttamente, va attivato nei confronti di altro insegnante supplente. (riproduzione riservata)

## RICERCA

## Istruzione, diritto negato a 121 milioni

DI BENEDETTA P. PACELLI

Sono 121 milioni i bambini nel mondo mai entrati in un'aula scolastica. Questa è la spaventosa cifra di coloro che non possono godere di un diritto che dovrebbe essere irrinunciabile. E quanto denuncia l'associazione Terre des hommes Italia che lavora assiduamente in vari paesi del mondo per garantire tale diritto. A Baghdad, in Iraq, sono già 150 le iscrizioni al centro di accoglienza che raccoglie bambini di ogni età e cerca di coinvolgerli in attività diverse: la lettura, il disegno, il computer. A Rieverde la comunità afroquadoriana vive in condizioni estreme e frequentare la scuola è un lusso che non tutti si possono permettere. Terre des hommes ha ricostruito già dieci scuole, ristrutturandole e fornendo il materiale didattico. In altri paesi, sottolinea l'associazione, se i bambini non vanno a scuola è la scuola che va dai bambini, con maestri volontari che fanno lezione nelle piazze, per le strade e nei punti dove c'è maggiore concentrazione dei bambini e offrono loro un'istruzione di base. «L'educazione scolastica dei bambini diventa formazione civile e crescita sociale perché educare un bambino vuol dire anche educare un'intera comunità», scrive Terre des hommes. (riproduzione riservata)

## COMPENSI 2000/2001

## Supervisori e comandati, c'è l'intesa

DI STEFANO SANSONETTI

Sottoscritto in via definitiva l'accordo sui compensi per supervisori e comandati utilizzati nel corso dell'anno scolastico 2000/2001. Lo scorso 9 settembre, infatti, il direttore generale per il personale della scuola, Giuseppe Cosentino, e una delegazione di rappresentanti sindacali hanno raggiunto l'intesa che consentirà, dopo un'infinita serie di incertezze e rinvii, la liquidazione dei compensi a beneficio dei supervisori, dei comandati Irre, Invalsi e Indire, utilizzati nei provveditorati e nei distretti nel corso dell'anno scolastico 2000/2001.

Il ritardo nella stipula dell'accordo è dipeso, in sostanza, dalla verifica delle risorse disponibili, se si considera che le attività svolte nell'anno preso in esame andavano a impattare direttamente con il contratto 2002-2005. Adesso, almeno in linea teorica, non dovrebbero esserci più giustificazioni per ulteriori ritardi da parte delle direzioni regionali nell'attribuzione dei relativi compensi. (riproduzione riservata)

## MATERNE

## Il diploma è sufficiente a insegnare

DI STEFANO SANSONETTI

Scuole materne paritarie aperte all'insegnamento per chi si è diplomato negli istituti magistrali. È questo il principio affermato in una circolare (prot. n. 4304/D20) con cui l'ufficio scolastico regionale per il Veneto ha corretto, a seguito di una nota del ministero, un precedente orientamento in cui era stato negato il valore di abilitazione al diploma magistrale. In particolare, secondo quanto stabilito nel testo, sono il diploma di maturità magistrale e quello di scuola magistrale, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, a garantire l'abilitazione ai fini dell'insegnamento nelle scuole materne paritarie. Di conseguenza, vengono meno tutti i riflessi di quel dispositivo dell'ufficio scolastico del Veneto, che dava la precedenza al personale in possesso di abilitazione specifica. La circolare dell'ufficio scolastico per il Veneto rende esigibili i diritti di quei lavoratori che erano stati messi in discussione da alcuni gestori in seguito alla prima nota. (riproduzione riservata)

La legge n. 186/2004 non ha modificato le ipotesi indicate dalla n. 297/1994

## Il trattenimento in servizio è un diritto del dipendente

DI NICOLA MONDELLI

Dubbi e perplessità cominciano a manifestarsi in merito all'estensione anche al personale della scuola della facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età (legge n. 136, convertita nella legge 27 luglio 2004, n. 186).

Dubbi e perplessità che scaturirebbero, in particolare, dalla lettura della nota ministeriale prot. n. 190 del 25 agosto 2004, con la quale il ministero, nel trasmettere una nota della funzione pubblica del 12 agosto 2004 in merito all'applicazione al personale scolastico delle disposizioni contenute nel citato articolo 1-quater per il trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età, già a partire dall'anno scolastico 2004/2005, sottolineava che, nell'accoglimento di eventuali istanze di mantenimento in servizio, l'amministrazione scolastica doveva tenere conto dei limiti e delle condizioni previste dalla nuova norma. Da alcune parti si sostiene, conseguentemente, che a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 anche al personale della scuola che presenta domanda di trattenimento in servizio oltre i limiti di età previsti per la cessazione dal servizio d'ufficio debba trovare integrale applicazione quanto dispone appunto l'articolo 1-quater della legge n. 186/2004 senza alcun riferimento alla normativa previgente in materia disciplinata dall'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. In altri termini si sostiene che la nuova normativa vada considerata sostitutiva di quella prevista dall'articolo 509.

È una tesi che non si condivide per tre ordini di considerazioni. Prima considerazione. Il trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età, oggi consentito ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche se con alcune eccezioni (forze armate, di polizia, vigili del fuoco ecc.), è già previsto per il personale della scuola, appunto, dal pre-

detto articolo 509, articolo non espressamente abrogato dalla legge n. 186/2004. Dispone infatti detto articolo che:

- il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età (65 anni) e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione (40 anni), può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età;

- il personale che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Inoltre, mentre quella concessa ai pubblici dipendenti è una facoltà di richiedere il trattenimento in servizio alla quale si contrappongono una facoltà dell'amministrazione di accogliere la richiesta, il trattenimento in servizio richiesto dal personale della scuola che si venga a trovare in una delle due ipotesi sopra descritte non è sottoposto ad alcuna facoltà discrezionale per l'accoglimento da parte dell'amministrazione scolastica, trattandosi di un vero e proprio diritto del dipendente. Infine, i periodi derivanti dall'esercizio della facoltà non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini del trattamento pensionistico.

I periodi di servizio derivanti dal trattenimento in servizio del personale della scuola, sempre nelle ipotesi descritte nell'articolo 509, danno invece luogo al pagamento dei contributi pensionistici e previdenziali, sono validi ai fini della progressione di carriera e rilevano ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennità di fine servizio. (riproduzione riservata)